



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 20

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 4252/2018

UDIENZA DEL

20/03/2019 ore 15:00

N°

2315/2019

PRONUNCIATA IL:

**DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL**

22/05/2019
Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RAIMONDI	SANDRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MICELI	CONCETTA	Relatore
<input type="checkbox"/>	PETRONE	ANIELLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4252/2018
depositato il 26/07/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D0
contro:

TRO 2004
TRO 2008
TRO 2008
2008

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

BREVI CARLO PAOLO
VIA CAVALLI N. 22 10129 TORINO TO

4258/18

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso, [redacted] premette di avere avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo dell'esistenza a suo carico dei ruoli o cartelle di pagamento prescritti per la mancanza di atti interruttivi infra-quinquennali ma non sgravati oltre cartelle di pagamento per le quali si è compiuta la decadenza prima della notifica al contribuente. Conclude chiedendo di dichiarare la prescrizione e/o la decadenza delle cartelle indicate con vittoria di spese.

Osserva la Commissione - all'esito dell'odierna trattazione in pubblica udienza cui presenziava solo parte ricorrente - come il proposto ricorso debba trovare accoglimento.

Preliminarmente viene accertata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo all'Agenzia delle Entrate e Riscossione avvenuta tramite inoltro con PEC in data 5/7/2018 come documentato dal ricorrente mediante produzione della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna in tale data alle ore 18,51 e 18,53.

Deve preliminarmente rilevarsi come parte ricorrente - con l'unico motivo di doglianza sia pure con plurime argomentazioni sostenuto - ha lamentato la persistenza di ruoli o cartelle di pagamento ormai prescritti per mancanza di atti interruttivi o per compiuta decadenza prima della notifica al contribuente.

La tesi prospettata dal ricorrente non è stata contrastata in alcun modo in assenza di costituzione dell'Ufficio, pertanto alla luce di tutto quanto precede ne discende che le conclusioni del ricorrente sono accolte in relazione alle cartelle come indicate nel ricorso:

- N°068201 [redacted] 7
- N°068201 [redacted] 50
- N°T9D01 [redacted] 4
- N°068201 [redacted] 8

Giustificati motivi - suggeriti oltre che dalla natura delle questioni controverse anche dalla mancata costituzione dell'Ufficio - suffragano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Milano, 20-3-2019

Il Giudice est.

Il Presidente